



Prot. 96435 / SC03

Torino, 8 settembre 2009

Ai soggetti detentori
di apparecchiature
contenenti PCB

Alle Associazioni di categoria

OGGETTO: Informativa sulle apparecchiature contenenti PCB e sugli adempimenti in ottemperanza al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, al decreto del Ministero dell'ambiente del 11 ottobre 2001 e alla legge 62/2005.

Il d.lgs. 209/1999, art. 3, stabilisce che i detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³ comunichino alle sezioni regionali del catasto rifiuti una serie di informazioni utilizzando la modulistica contenuta nel D.M. 11 ottobre 2001; tali comunicazioni hanno cadenza biennale e devono in ogni caso essere ripresentate entro dieci giorni dal verificarsi di qualsiasi cambiamento nel numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenute.

Su queste basi la Sezione Regionale del Catasto Rifiuti presso Arpa Piemonte ha costituito l'Inventario previsto dall'art. 3 del d. lgs. 209/99, dal quale risulta che i soggetti in indirizzo sono detentori di apparecchiature (trasformatori, condensatori, ...) che contengono PCB.

Con la presente comunicazione si vuole ricordare che le tempistiche indicate dal d. lgs. 209/99, così come integrato dall'art. 18 della legge 62/2005 (legge Comunitaria 2004), prevedono la dismissione di tutti gli apparecchi contenenti PCB detenuti alla data del 31 dicembre 2002 entro il 31/12/2009.

Solo i trasformatori (e non altri tipi di apparecchiature) con concentrazione di PCB compresa tra 0,005% e 0,05% (cioè tra 50 e 500 ppm), in attesa della decontaminazione o dello smaltimento, possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa sempre che rispettino le condizioni di cui all'art. 1 del DM 11 ottobre 2001, tra cui quella di "essere in buono stato funzionale e non presentare perdita di fluidi" .

Si ricorda che:

- Gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario (con volume inferiore a 5 dm³) dovevano essere decontaminati o smaltiti entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
- L'utilizzo di trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento, può avvenire solo previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente di quanto previsto dall'art. 5 del d. lgs. 209/1999 e dall'art. 1 del DM 11 ottobre 2001. I trasformatori devono essere in buono stato

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico
SC03 – Area delle attività regionali per l'indirizzo e il coordinamento delle attività per il rischio industriale e sviluppo economico compatibile
SS03.01 Catasto e Gestione Rifiuti

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119680205 – fax 01119681271

funzionale, non presentare perdita di fluidi e devono essere stati riempiti con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (*guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche*) o alla norma CEI 10-6 (*norme per gli askarel*) e devono essere eserciti nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (*installazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel*). In considerazione di ciò, qualora i trasformatori fossero non più utilizzabili, occorrerebbe procedere con sollecitudine al loro smaltimento ovvero alla loro decontaminazione, non risultando rispettate le condizioni previste dall'art. 5 del d. lgs. 209/99 e dall'art. 1 del DM 11/10/2001.

- Le apparecchiature contenenti PCB, anche quelle decontaminate, sono soggette alle norme di etichettatura dettate dal d. lgs. 209/1999.
- L'assenza di PCB (intesa come concentrazione negli oli dielettrici inferiore a 50 mg/kg e negli oli di cui al d. lgs. 95/92 inferiore a 25 mg/kg) deve essere dimostrabile da apposita documentazione, conservata presso il detentore, e costituita da apposite analisi effettuate secondo le metodologie indicate nel D.M. 11 ottobre 2001 ovvero dalle schede tecniche sugli oli diatermici, fornite dai produttori delle apparecchiature o dai fornitori degli oli stessi, che garantiscano tali oli come esenti da PCB.
- Il mancato rispetto delle norme sopra citate comporta le sanzioni previste dall'art. 10 del d. lgs. 209/99.

Si segnala che la modulistica e le relative istruzioni per le comunicazioni alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti, tratte dal DM 11 ottobre 2001, possono essere scaricate dal sito internet dell'Arpa all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&btittle=CE&mid=&ceid=703>

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DEL CATASTO RIFIUTI

Dott. Renzo Barberis
(Firmato in originale)

IL RESPONSABILE DELLA SC03

Ing. Angelo Robotto
(Firmato in originale)